

677/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/10/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATILDE CAMMINO

Dott. ANTONIO MANNA

Dott. MIRELLA CERVADORO

Dott. ANDREA PELLEGRINO

Dott. SERGIO BELTRANI

SENTENZA
- Presidente - N. 2251
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 9980/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI VINCENZO PIETRO N. IL 04/03/1953

avverso la sentenza n. 409/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 24/01/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2014 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI

Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. *Mario Giuseppe Foderari*,
che ha concluso per *l'ineamminabile dei ricorsi, ed il difensore*
di fiducia avv. Mario Ruzone che ha chiesto l'ecceplimento
dei motivi di ricorso;
rilievate la regolarità degli evvizi di rito;



Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

RITENUTO IN FATTO


1. Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, con sentenza del 14 novembre 2011, depositata in data 10 febbraio 2012, aveva dichiarato – per quanto assume rilievo in relazione agli odierni ricorsi - PIETRO DI VINCENZO, in atti generalizzato, colpevole della estorsione aggravata e continuata contestatagli al capo A) delle imputazioni, limitatamente alle condotte in danno di ALESSANDRO CEREDA, VINCENZO GIOIA e GERLANDO TURCO, in atti generalizzati (con esclusione dell'episodio in danno di MICHELE DELL'UTRI, in atti generalizzato, dal quale lo aveva assolto perché il fatto non costituisce reato, e dell'episodio in danno di LUCIO CANCEMI, in atti generalizzato, che aveva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili; lo aveva, inoltre, assolto dal reato di cui all'art. 12-*quiquies* L. n. 356 del 1992, contestatogli al capo C), perché il fatto non costituisce reato, dichiarando altresì estinto per prescrizione il reato di cui al capo B).

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della predetta sentenza emessa dal Tribunale della stessa città (impugnata dall'imputato nonché dal P.M. e dal P.G. territoriali):

- ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui al capo C), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
- ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice per i reati di cui al capo A), condonandola parzialmente;
- ha disposto la confisca delle quote sociali della NOVACOSTRUZIONI s.r.l.;
- ha confermato nel resto la sentenza impugnata, reiterando, limitatamente al grado, le statuizioni in favore delle parti civili costituite.


3. La Corte di appello ha, in particolare, ritenuto l'imputato responsabile:

- di estorsione in danno di tre dipendenti, costretti, attraverso la minaccia anche implicita costituita dalla prospettazione del licenziamento, e con abuso di prestazioni d'opera, ad accettare una retribuzione inferiore a quella dovuta, ed in particolare a rinunciare a parte dello stipendio, ovvero a restituirla subito dopo l'incasso del titolo con il quale ne avveniva il pagamento;
- di avere – essendo sottoposto a misura di prevenzione personale, ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione – attribuito fittiziamente a terzi la titolarità della società NOVACOSTRUZIONI s.r.l., continuando ad esserne socio occulto.




4. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale) ha proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., come è in particolare imposto, nel caso di specie, dalla inconsueta mole delle doglianze, articolate in due ricorsi e plurime memorie, anche contenenti motivi aggiunti, con sviluppo complessivo ben superiore a 200 pagine, e con il supporto di sette faldoni contenenti innumerevoli atti allegati al ricorso.

Ricorso avv. MURONE:

I – violazione della legge penale e processuale (ma in realtà la doglianza ^{riguarda} unicamente norme processuali, non sostanziali) e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. E), e 603 c.p.p., per avere la sentenza impugnata non indicato (o indicato con motivazione meramente apparente) le ragioni poste a fondamento del mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. 

Premessi riferimenti giurisprudenziali in tema di giudizio abbreviato [del tutto non attinenti, poiché nel caso di specie si procedeva con rito ordinario] e più in generale in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, il difensore del ricorrente lamenta la rilevanza e la non superfluità delle prove documentali asseritamente sopravvenute rispetto alla sentenza di primo grado delle quali aveva chiesto l'acquisizione in appello, ovvero dei documenti di cui agli allegati 87 o 85 (capo A), 77 e 78 (capo C), 81 ed 82 (capo C), 80 ed 83, il cui contenuto è meglio descritto in ricorso;

II – violazione dell'art. 629 c.p. e vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata non avrebbe indicato (o avrebbe indicato con motivazione apparente) le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità in ordine alle estorsioni di cui al capo A).

Il difensore del ricorrente lamenta l'insussistenza del profitto e del danno ingiusto per i lavoratori: sarebbero state, infatti, valorizzate, in argomento, minime differenze retributive, ovvero l'esistenza di differenze tra retribuzione formale e sostanziale (f. 12) peraltro ammesse dall'imputato, talvolta verificatesi anche in eccesso, e comunque dovute ad errori di gestione, peraltro riguardanti soltanto pochissimi dipendenti, a fronte dei quasi 1.500 assunti. In presenza di tale quadro fattuale, come asseritamente ampiamente dimostrato in diritto nell'atto di appello, il reato ritenuto non sarebbe configurabile neanche in diritto; a tale rilievo segue ampia disamina degli aspetti salienti della questione, con citazione di orientamenti giurisprudenziali ad asserito sostegno delle proprie tesi, a partire dal momento di formazione dell'accordo con aspettativa di assunzione, fino alle caratteristiche peculiari della condotta, dipendente per dipendente, ed alla presunta predisposizione di artifici contabili indebitamente considerati come espressione implicita degli elementi costitutivi del reato (f. 7 – 27 del ricorso). Si afferma, ancora, che il lavoro straordinario non era mai stato imposto (e solo due dipendenti avevano adito le vie legali per ottenerne la retribuzione); che il lavoratore CEREDA non 

era stato obbligato a dimettersi né era stato licenziato, per essere arrivato tardi in ufficio di 25 minuti; si lamenta che le dichiarazioni delle pp.oo. non siano state adeguatamente vagliate, quanto alla loro ritenuta attendibilità; si contesta la valenza attribuita dalla Corte di appello alla riunione svolta nel 1995, in ordine alla quale il giudice del gravame si è limitato a reiterare i rilievi del Tribunale, recepiti *per relationem*, ma acriticamente, e senza esaminare adeguatamente le doglianze difensive; quanto alla presunta predisposizione di artifici contabili indebitamente considerati come espressione implicita degli elementi costitutivi del reato, si lamenta la mancata considerazione del contenuto di una memoria conclusiva presentata ex art. 121 c.p.p.; si contesta, infine, che il valorizzato stato di grave crisi occupazionale fosse realmente sussistente, e possa avere coartato – come sostenuto dalla Corte di appello – le pp.oo.;

III – vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 - 192, comma 1 - 546, comma 1, lett. E), c.p.p., perché la sentenza impugnata non avrebbe indicato (o avrebbe indicato soltanto con motivazione apparente) le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità in ordine alle estorsioni di cui al capo A) ed alla sussistenza delle contestate aggravanti, ed avrebbe valorizzato una ricostruzione dei fatti frammentaria e parziale che non tiene conto delle considerazioni svolte dalla difesa nell'atto di appello, e della rappresentazione degli elementi probatori effettuata dal ricorrente negli atti prodotti, incorrendo in nullità per omessa motivazione <<ed in vero e proprio travisamento del fatto>> (f. 27 – motivo argomentato, p.o. per p.o., a ff. 27 – 53 del ricorso);

IV – vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. E) c.p.p., perché la sentenza impugnata non avrebbe indicato (o avrebbe indicato soltanto con motivazione apparente) le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità in ordine ai contestati reati di cui ai capi B) e C) – art. 12 *quinquies* l. n. 256 del 1992 – operando comunque una ricostruzione frammentaria e parziale che non tiene conto delle considerazioni svolte dalla difesa e della rappresentazione degli elementi probatori effettuata dal ricorrente negli atti prodotti, incorrendo in nullità per omessa motivazione <<ed in vero e proprio travisamento del fatto>> (f. 53 – motivo argomentato, p.p. per p.o., a ff. 53 – 74).

Violazione del citato art. 12-*quinquies*, avendo la sentenza impugnata solo apparentemente indicato le ragioni che avrebbero indotto la Corte di appello ad affermare la sussistenza dei reati di cui ai capi B) e C), e la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo C). Il ricorrente invoca a sostegno della doglianza la giurisprudenza "interna" per la quale, ai fini della riforma, nel senso della condanna, di una decisione assolutoria di primo grado, occorre una motivazione "rafforzata", ovvero maggiormente persuasiva di quella posta a fondamento della decisione assolutoria; afferma di aver documentato il compimento di una serie di ulteriori atti di incremento patrimoniale in prima persona, senza ricorrere a schermi societari, il che legittimerebbe l'assunto difensivo della finalità alternativa che avrebbe ispirato i contestati movimenti



(non perdere la legittimazione a prendere parte all'appalto per la raccolta dei rifiuti unitamente al consorzio di imprese al quale la NOVACOSTRUZIONI s.r.l. si era aggregata, in presenza di condizioni ostative al rilascio della necessaria certificazione antimafia), peraltro già accolta dal primo giudice;


V – violazione degli artt. 133, 81 e 61 n. 11 c.p., con vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata <<comminato>> [*rectius*, irrogato] all'imputato una pena eccessiva, anche a cagione della ritenuta insussistenza delle contestate circostanze aggravanti, e determinato l'aumento di pena per la continuazione in misura eccessivamente elevata, peraltro motivando la decisione adottata mediante un argomentare mancante ed illogico, ovvero soltanto in apparenza indicando le ragioni che avrebbero indotto il medesimo giudice a comminare [*rectius* irrogare] la pena determinata in sentenza; lamenta, infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ricorso avv. TURCO:

I – violazione degli artt. 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, nonché degli artt. 121 - 125 comma 3 - 190 - 192 - 234 - 429 - 456 - 495 - 507 - 523 - 530 - 531 - 533 - 602 - 603 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lettere B) - C) - D) - E) cod. proc. pen., nell'applicazione degli artt. 61 n. 11 - 81 cpv. - 629, comma 1, cod. pen., in relazione al reato di cui al capo A) (condanna per le contestate estorsioni in danno dei dipendenti CEREDA, GIOIA e TURCO, e declaratoria di estinzione per prescrizione per la contestata estorsione in danno del dipendente CANCEMI).

In proposito, ad esplicazione dell'evocata violazione di 4 norme costituzionali, 15 di rito e 3 sostanziali, il difensore del ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali, mancata assunzione di prove decisive, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per omessa motivazione su rilevanti elementi che promanavano dalle acquisizioni probatorie in atti, per travisamento del contenuto di documentazione, dichiarazioni testimoniali, dichiarazioni dell'imputato, intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché di altre prove ritualmente acquisite, e per rifiuto di acquisizione – senza alcuna valida motivazione – di prove ritenute decisive (per lo più a contenuto documentale) e sopravvenute, in quanto asseritamente contenenti elementi atti ad escludere la responsabilità penale dell'imputato, rifiuto che ha riguardato anche escussione di testi indicati dalla difesa nell'atto di appello e nei motivi nuovi presentati ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

Il difensore del ricorrente in particolare, lamenta (f. 3 ss. del ricorso) la mancata acquisizione di prove decisive di tipo documentale (allegati da 1 a 21, da 23 a 29, da 32 a 35 - depositati come prove a discarico con i motivi di appello del 28 marzo 2012 -, nonché allegati da 37 a 55, da 63 a 67, da 69 a 73, da 75 ad 83 - depositati con i motivi nuovi del 17 settembre 2012 - ed allegati da 84 ad 87 - prodotti all'ud. 25.10.2012) e la mancata considerazione delle risultanze di ulteriori documenti (menzionati da f. 4 in poi);



II – violazione degli artt. 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, nonché degli artt. 121 - 125 comma 3 - 190 - 192 - 234 - 429 - 456 - 495 - 507 - 523 - 530 - 531 - 533 - 602 - 603 cod. proc. pen. e 49 cod. pen., in relazione all'art. 606, lettere B) - C) - D) - E) cod. proc. pen., nell'applicazione degli artt. 110 ed 81 cpv. cod. pen., nonché 12-*quinqües* l. n., 356 del 1992, in relazione al capo B) (declaratoria di estinzione per prescrizione).

In proposito, ad esplicazione della consueta evocazione della violazione questa volta di 4 norme costituzionali, 15 di rito e 4 sostanziali, il difensore del ricorrente lamenta l'indeterminatezza del capo di imputazione e plurimi vizi di motivazione;


III – violazione degli artt. 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, nonché degli artt. 121 - 125 comma 3 - 190 - 192 - 234 - 429 - 456 - 495 - 507 - 523 - 530 - 531 - 533 - 603 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lettere B) - C) - D) - E) cod. proc. pen. nell'applicazione degli artt. 110 ed 81 cpv. cod. pen., nonché 12-*quinqües* l. n. 356 del 1992, in relazione al capo C) (condanna).

In proposito, ad esplicazione della abituale evocazione della violazione questa volta di 4 norme costituzionali, 14 di rito e 3 sostanziali, il difensore del ricorrente lamenta l'indeterminatezza del capo di imputazione e plurimi vizi di motivazione, ed in particolare:

- manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui viene profilato il dolo specifico dei presunti concorrenti RODOLFO SIRUGO, FIORELLA MICALI e GIUSEPPE SIRUGO sulla base dell' "assoluta assenza di un originario o sopravvenuto interesse imprenditoriale della NOVACOSTRUZIONI s.r.l. ad acquisire il ramo d'azienda della DI VINCENZO s.p.a. relativo al settore di smaltimento dei rifiuti (f. 53 - 54) rispetto a quanto precedentemente sostenuto a f. 52, laddove viene detto che la NOVACOSTRUZIONI s.r.l. era stata "costituita il 6.5.2002 con oggetto sociale comprendente, tra l'altro, anche le attività di raccolta trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilabili";

- manifesta illogicità, contraddittorietà, mancata assunzione di prove decisive sull'asserito "diretto attivismo dell'imputato finalizzato a mantenere una incidenza gestoria nel medesimo settore anche a distanza di circa due anni dal ramo di azienda" (f. 54), nonché lesione del diritto di difesa e mancata assunzione di prove decisive a confutazione dell'appello del pubblico ministero e delle ulteriori produzioni (ammesse) a richiesta del procuratore generale;

- manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla asserita "sterilizzazione di posizioni giuridiche personali rispetto a quelle societarie" dell'imputato e sulla asserita "rivitalizzazione del prima schermato legame compromissorio", in relazione alle iniziative imprenditoriali delle sue imprese ed agli investimenti patrimoniali per importi rilevanti eseguiti nel periodo immediatamente precedente, concomitante e successivo alla asserita fittizia intestazione del ramo d'azienda alla NOVACOSTRUZIONI s.r.l., fino al giorno prima del sequestro integrale del suo patrimonio, nella illogica prospettazione del dolo specifico



di intestazione fittizia del ramo d'azienda della DI VINCENZO s.p.a. alla NOVACOSTRUZIONI s.r.l., al fine di sottrarlo alla misura di prevenzione personale [*rectius*, patrimoniale, come è peraltro chiaramente indicato nella contestazione e costituisce elemento costitutivo del reato *de quo*];

- manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a supporto del dolo dell'imputato, nella parte in cui (f. 53 s.) si considera la rilevanza della conoscenza del contenuto del fonogramma della Guardia di Finanza del 20.10.2006 e si omette di valutare il contenuto delle dichiarazioni testimoniali di PAOLO FALLETTA CARAFASSO e LUCIO QUINTINO CANCEMI, i quali avevano riferito, nelle udienze 22.6.2011 e 6.7.2011, che già nell'estate del 2006 era stata decisa la cessione del ramo d'azienda.

Ulteriori profili di contraddittorietà emergerebbero nella valutazione degradata delle delibere dell'assemblea dei soci del 14.9.2006, di cui è stata omessa la citazione in sentenza, e del 29.9.2006 (all. 122); inoltre, i sospetti espressi in ordine al prezzo ed alle modalità di pagamento riguardano comportamenti non attribuibili all'imputato;

- mancata assunzione di plurime prove asseritamente decisive ed asseritamente sopravvenute (f. 64-81 del ricorso);

- difetto della motivazione "rinforzata", necessaria a seguito dell'assoluzione intervenuta in primo grado per assenza di dolo (riporta in proposito plurime massime giurisprudenziali);

IV - violazione degli artt. 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, nonché degli artt. 121 - 125 comma 3 - 190 - 192 - 234 - 429 - 456 - 495 - 507 - 523 - 530 - 531 - 533 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lettere B) - C) - D) - E) cod. proc. pen., nell'applicazione degli artt. 61 n. 11 - 81 cpv. - 629, comma 1, cod. pen., in relazione al capo A) (quanto alla condanna per le contestate estorsioni in danno dei dipendenti CEREDA, GIOIA e TURCO, senza esclusione dell'aggravante di aver "commesso il fatto con abuso di prestazioni d'opera in quanto era il datore di lavoro delle persone offese");

V - violazione degli artt. 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, nonché degli artt. 121 - 125 comma 3 - 190 - 192 - 234 - 429 - 456 - 495 - 507 - 523 - 530 - 531 - 533 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lettere B) - C) - D) - E) cod. proc. pen., nell'applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione alla valutazione agli effetti della pena con riguardo alle imputazioni di cui ai capi A) e C), al mancato riconoscimento del concorso formale e delle circostanze attenuanti generiche.

Nell'interesse del ricorrente sono stati, inoltre, depositati:

- in data 10.4.2014 e 9.5.2014 motivi nuovi (che in realtà reiterano le già formalizzate doglianze, con note illustrative a sostegno);

- in data 10.5.2014, memoria difensiva con ennesima illustrazione di ragioni a sostegno, oltre che presunte delucidazioni sulla data di deposito del ricorso, e

contestazioni sul termine di prescrizione (invocando l'esistenza di una sola sospensione, 13.4. al 3.5.2011, per un presunto totale di giorni 20).

A seguito dell'ordinanza interlocutoria emessa dal collegio in data 16.5.2014, alle cui motivazioni si rinvia, in data 29.5.2014 è stata depositata una così definita "memoria di lume", contenente il riepilogo degli atti cartacei depositati.


5. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato sono, nel loro complesso, infondati, e vanno, pertanto, integralmente rigettati.

1. In una preliminare prospettiva d'insieme, è possibile immediatamente rilevare che l'impugnazione in esame, che si sviluppa in oltre duecento pagine e si articola in plurime doglianze, con l'ulteriore supporto di numerose memorie difensive, risulti poco rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per Cassazione, *<<secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato>>* (Sez. V, sentenza n. 32143 del 2013, in motivazione).

In fattispecie simile, questa Corte ha già osservato che *<<Non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 c.p.p., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagiata la lettura>>* (Sez. V, sentenza n. 32143 del 2013, cit., in motivazione).



Nondimeno, anche in questo caso, superato, come è ovvio, ogni facile impulso ad aprioristiche, liquidatorie, soluzioni decisionali, si è tentato di estrapolare in narrativa, per ciascuno dei dieci, nominali, motivi di ricorso, i profili essenziali di censura, intendendosi, così, ogni altro rilievo, non espressamente considerato, implicitamente disatteso vuoi perché palesemente irrilevante rispetto al *thema decidendum*, vuoi perché inutilmente reiterativo, vuoi perché afferente ad aspetti marginali, assolutamente incompatibili con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale, sulla scia del *modus operandi* già accolto in casi simili da questa Corte, con la citata decisione n. 32143 del 2013.

I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' SULLA MOTIVAZIONE

2. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adequatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

3. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. **<<travisamento della prova>>** (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del **travisamento del fatto**, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).



3.1. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguardanti presunti <<travisamenti del fatto>> (cfr. III e IV motivo avv. MURONE).

4. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., intenda far valere il vizio di <<travisamento della prova>> deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. VI, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):

(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;


(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;

(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;

(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

4.1. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte Suprema.

Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione: <<(…) 5) *per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio*>>; la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione <<(…) 5) *per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*>>), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: <<(…) 6) *la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda*>>), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota,



quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (Cass. civ., Sez. II, sentenza 2 dicembre 2005, n. 26234, CED Cass. n. 585217; Sez. lav., sentenza 17 agosto 2012, n. 14561, CED Cass. n. 623618).

Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha già ritenuto che *<<la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso>>* (Sez. I, sentenza n. 16706 del 18 marzo - 22 aprile 2008, CED Cass. n. 240123; Sez. I, sentenza n. 6112 del 22 gennaio - 12 febbraio 2009, CED Cass. n. 243225; Sez. V, sentenza n. 11910 del 22 gennaio - 26 marzo 2010, CED Cass. n. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze; Sez. VI, sentenza n. 29263 dell' 8 - 26 luglio 2010, CED Cass. n. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso; Sez. II, sentenza n. 25315 del 20 marzo - 27 giugno 2012, CED Cass. n. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).

In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:



<<In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile; ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo>>

5. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074).

Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di *<<un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi>>* (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).

5.1. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. III, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. V, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):

(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);

(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);

(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'*iter* motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;

(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. <<travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile *ictu oculi* ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).

5.2. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguardanti la numerose presunte incongruenze argomentative e l'omessa esposizione o disamina di elementi - in gran copia riversati anche nell'odierno procedimento, all'evidenza travisando la funzione e le finalità del giudizio di legittimità -_{*} che il ricorrente ritiene tali da determinare una diversa decisione, ma che non appaiono inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, e non possono, pertanto, dar luogo all'annullamento della sentenza impugnata (cfr. primi quattro motivi dell'avv. MURONE e primi tre motivi dell'avv. TURCO).

Invero, non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto; soltanto solo l'esame - che seguirà - del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato_{*} consente la verifica della consistenza e decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica, e quindi della legittimità, dell'impianto argomentativo della motivazione.

6. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente *iter* motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).

6.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità (intervenuta nel caso di specie in relazione alle sole condotte di estorsione), va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello *per relationem* a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi

su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).

6.2. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguardanti (con riguardo all'estorsione) presunti vizi di motivazione della sentenza di appello, ove le invocate lacune motivazionali tali non siano, tenendo conto della necessaria incorporazione, *in partes quibus*, delle sentenze di primo grado e di secondo grado.

7. Va evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.

7.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.

E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).

Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:



<<nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta>>.

7.2. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguardanti presunti vizi di motivazione su questioni giuridiche (cfr. primi quattro motivi dell'avv. MURONE e primi tre motivi dell'avv. TURCO).

8. E' anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).

8.1. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguardanti presunte violazioni delle predette norme processuali (cfr. III e IV motivo dell'avv. MURONE e primi tre motivi dell'avv. TURCO).

9. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è anche, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale; Sez. VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).

Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per *<<mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame>>.*




La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente *<<enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta>>*) evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.

Il principio è stato più recentemente affermato anche da questa sezione, a parere della quale *<<È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame>>* (Sez. II, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329).

9.1. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguardanti presunti vizi di motivazione formulate attraverso censure alternative ed indifferenziate di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, prive della necessaria specificità (cfr. primo motivo dell'avv. TURCO).

10. Secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

10.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che *<<La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè*




con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).

10.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": <<Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).

10.3. Risulta, pertanto, evidente che, <<se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso>>.

10.4. Può, pertanto, concludersi che <<la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombenza essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonomia specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si



confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).

10.5. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguardanti presunti vizi di motivazione formulate reiterando censure già costituenti oggetto di gravame, e già esaminate e ritenute infondate dalla Corte di appello, sempre, come si vedrà, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede.

11. La mancata osservanza di norme processuali può assumere rilevanza in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente previsto dalla citata disposizione: ne consegue che sono inammissibili i ricorsi che deducano violazioni di norme processuali non sanzionate in tal modo.

D'altro canto, come pure già chiarito da questa Corte, il vizio di motivazione non può essere utilizzato fino a ricomprendere ogni omissione od errore concernente l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. VI, sentenza n. 7336 dell'8 gennaio 2004, CED Cass. n. 229159; Sez. III, sentenza n. 44901 del 17 ottobre 2012, CED Cass. n. 253567).

11.1. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguardanti presunte violazioni di norme processuali non sanzionate nel predetto modo (cfr. 5 motivi di ricorso dell'avv. TURCO).

11.2. Deve aggiungersi che la reiterata elencazione di disposizioni processuali (rispettivamente, per i 5 motivi, 15, 15, 14, 13, 13) che si assumono violate risulta anche inammissibile, per difetto di genericità, per una ulteriore ragione, non avendo il difensore indicato specificamente le ragioni poste a fondamento di ciascuna doglianza in riferimento specifico a ciascuna presunta violazione, essendosi piuttosto limitato ad una generica trattazione congiunta ed indistinta.

11.3. Anche con riguardo alle sistematicamente reiterate censure di violazione degli artt. 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, il difensore non ha indicato specificamente le ragioni a supporto di ciascuna presunta violazione, essendosi piuttosto limitato ad una generica trattazione congiunta ed indistinta.

11.3.1. Tali doglianze sono, comunque, inammissibili anche perché non consentite: la violazione di norme costituzionali non è, infatti, deducibile ex se come vizio di legittimità.

non risultando indicata come tale dall'art. 606 cod. proc. pen., ma può soltanto costituire fondamento di questioni di costituzionalità (in relazione alle quali sarebbe, infatti, onere del ricorrente indicare i parametri di costituzionalità che si assumano violati), nel caso di specie non sollevate dal ricorrente, di tal che la reiterata evocazione della asserita violazione degli artt. 24, 25, 27 e 111 della Costituzione risulta costituire mero esercizio di stile, improduttivo di conseguenze processuali.

12. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione <<oltre ogni ragionevole dubbio>>, presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dalle esperienze giuridiche dei Paesi di *common law*, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.

Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il <<ragionevole dubbio>> sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. II, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795).

In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. II, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che <<La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato>>.

13. Nel vigente sistema processuale, che va necessariamente delineato alla luce dei principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e dagli artt. 1, 6 e 13 della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come rispettivamente interpretati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sussiste il diritto dell'indagato/imputato all'utilizzazione ed alla valutazione della prova; sussiste, cioè, il diritto dell'indagato/imputato di difendersi provando, che si estrinseca anche attraverso la sua facoltà di presentare memorie ed istanze a partire dalla fase delle indagini preliminari, ed in ogni stato e grado del procedimento (ex art. 121 c.p.p.).

Tale diritto è tutelato, all'interno del procedimento, in maniera specifica dal suo diritto di impugnazione. All'obbligo del giudice di motivazione delle ordinanze e delle sentenze fa, infatti, riscontro il potere dell'interessato di impugnazione, che - sia pur limitato dai principi che lo regolano - è così vasto e penetrante da consentire di individuare, al di là dell'affermazione dell'esistenza di un dovere funzionale del giudice teso all'accertamento della verità (e non già solo a provare il contenuto dell'accusa), l'esercizio di un diritto soggettivo dell'imputato all'esercizio effettivo di tale dovere; diritto che, in sede di legittimità, può, secondo i casi, essere fatto valere *sub specie* di vizio della motivazione (in argomento, cfr. Sez. I, sentenza n. 14121 del 10 febbraio 1986, CED Cass. n. 174630).

Si è, più recentemente, affermato, che l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non potendo essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, può, comunque, influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, e legittimare - in sede di legittimità - il ricorso per vizio di motivazione (Sez. I, sentenza n. 37531 del 7 ottobre 2010, CED Cass. n. 248551; Sez. VI, sentenza n. 18453 del 28 febbraio 2012, CED Cass. n. 252713).

A tal fine è, peraltro, necessario, come ordinariamente imposto dall'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., che il ricorrente non si limiti a lamentare l'omessa motivazione sul contenuto di una propria memoria, ma indichi, con la necessaria specificità, in qual modo l'omessa considerazione delle argomentazioni svolte in memoria abbia inficiato la complessiva tenuta dell'*iter* argomentativo seguito dal provvedimento impugnato.

13.1. Al contrario, nel caso di specie, il ricorrente (ricorso avv. MURONE, II motivo, f. 24 del ricorso) si è limitato a rivendicare la decisività di quanto esposto in una sua memoria, non dolendosi espressamente della omessa valutazione del suo contenuto, bensì del fatto che essa non sia stata ritenuta decisiva; al contrario, la Corte di appello - come si vedrà - mostra di averne preso contezza, peraltro motivatamente negandole decisività.

14. Occorre, con riguardo al contenuto delle plurime memorie contenenti motivi asseritamente nuovi, depositate sia in appello che nell'odierna fase di legittimità,

osservare che eventuali deduzioni potevano e potrebbero essere esaminate soltanto in quanto non costituenti "motivo nuovo".

Ciò in quanto la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Sez. 1, sentenza n. 46950 del 2 novembre 2004, Sisic, rv. 230181): ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del *petitum* già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato.


I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), (Sez. 6, sentenza n. 73 del 21 settembre 2011, dep. 4 gennaio 2012, Agui, rv. 251780).

Va, in proposito, ribadito (Sez. II, sentenza n. 1417 dell'11.10.2012, dep. 11.1.2013, rv. 254301) il seguente principio di diritto:

<<In materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o "aggiunti" con i quali, a fondamento del *petitum* dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto *petitum*, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione>>.

14.1. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non consentite, tutte le doglianze contenute nei motivi nuovi depositati nell'interesse del ricorrente che intendano introdurre censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.

14.1.1. Peraltro, nel caso di specie, i <<motivi nuovi>> depositati in data 10.4.2014 e 9.5.2014 sembrano, in realtà, reiterare le già formalizzate doglianze, con note illustrative a sostegno; analogo contenuto caratterizza la memoria difensiva del 10.5.2014, che si dilunga inoltre sulla data di deposito del ricorso, e formalizza contestazioni sul termine di prescrizione, entrambe questioni in ipotesi rilevabili di ufficio



una volta ammessa – come si vedrà – l'ammissibilità di almeno una delle doglianze difensive.

La così denominata "memoria di lume" del 29.5.2014 contiene unicamente il riepilogo degli atti cartacei depositati a seguito dell'ordinanza interlocutoria emessa dal collegio in data 16.5.2014.

14.2. Analoga inammissibilità colpisce necessariamente tutte le doglianze contenute nei motivi nuovi depositati nel corso del giudizio di appello, che abbiano introdotto censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.

Giova, in proposito, ribadire (Sez. II, sentenza n. 40816 del 10.7.2014, CED Cass. n. 260359) che le cause d'inammissibilità non sono soggette a sanatoria, e devono essere rilevate e dichiarate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e quindi anche in sede di legittimità.


15. A seguito dell'ordinanza interlocutoria emessa dal collegio in data 16.5.2014, alle cui motivazioni si rinvia, la difesa ha depositato una copia cartacea degli atti in origine depositati unicamente su supporto informatico.

15.1. Deve, al riguardo, aggiungersi che nessuna disposizione legittima il deposito degli atti eventualmente allegati all'atto di impugnazione unicamente su supporto informatico, il cui deposito può al più coesistere – per facilitare la consultazione degli atti prodotti – con il deposito cartaceo.

Dovendo il pubblico ufficiale che riceve il deposito dell'atto di impugnazione certificare, oltre ad esso, anche il numero degli atti allegati, e dovendo essere inoltre dimostrabile il contenuto di questi ultimi (ai fini della successiva consultazione, inoltre, l'estrazione dei dati contenuti in un supporto informatico dovrebbe essere necessariamente eseguita da personale esperto, in grado di evitare la perdita o la modifica dei medesimi dati; di ciò, tutte le parti dovrebbero poter avere contezza), ne consegue che – allo stato – il deposito di atti allegati all'impugnazione su supporto informatico deve essere supportato dal riscontro cartaceo, non potendo il primo essere del tutto sostitutivo del secondo.

16. Il ricorrente ha diffusamente argomentato, in entrambi i ricorsi, presunte violazioni degli artt. 603 e 606, comma 1, lett. D), cod. proc. pen.

16.1. Come già chiarito da questa Corte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez. II, sentenza n. 41808 del 27 settembre 2013, CED Cass. n. 256968); e la mancata rinnovazione in



appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. VI, sentenza n. 1256 del 28 novembre 2013, dep. 14 gennaio 2014, CED Cass. n. 258236).

16.2. Inoltre, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotto solo in relazione a specifici mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, c.p.p., ed assume, peraltro, rilievo solo quando la presunta prova decisiva, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione.

16.3. Ciò premesso, in relazione alle plurime censure sollevate del ricorrente in entrambi i ricorsi, ed innanzi riepilogate, riguardanti la presunta omessa acquisizione di decisivi elementi di prova (*sub specie* di indebito rifiuto di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale d'appello, ovvero mancata acquisizione di prove decisive) deve rilevarsi che i ricorsi sono inammissibili perché del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le mancate acquisizioni (cfr. sentenza impugnata, f. 19 ss., dettagliatamente elemento per elemento, nonché ordinanze dibattimentali 20.10.2011 – in primo grado – e 15.11.2012 – in appello – pure integralmente richiamate dall'impugnata sentenza) – con puntuali rilievi che appare inutile in questa sede ritrascrivere – evidenziandone, in concreto, la tardività o la superfluità, la non attinenza o, comunque, la non decisività a fronte delle già acquisite risultanze, motivatamente ritenute idonee a legittimare la conclusiva decisione senza incertezze.


16.3.1. In particolare, con riguardo alle doglianze più insistenti, la Corte di appello ha motivatamente (f. 19 ss.) escluso il carattere di <<nuove prove sopravvenute o scoperte dopo la decisione di primo grado>>, ovvero di <<prove necessarie ai fini della decisione>>, per evidente inutilità e/o superfluità, od infine ritenuto trattarsi di prove tardivamente prodotte (f. 26 s.), con riguardo ai documenti:

- di cui agli allora allegati nn. 28.29.1.15.16.17.33.34.18.19.20.21.32.24.25.26.27.3.

4.5.7.6.10.11.12.8.9.23.35.13.14. da 37. a 54. 55.64.70.81.71.82.63.65.66.67.69.72.

73. da 75. ad 80. (peraltro, quelli da 63.65.66.67.69.72.73. da 75. ad 80. allegati a motivi nuovi depositati a termini di impugnazione abbondantemente decorsi) 83.

- ... nonché di cui alle pagg. 2, 3, 19, 20, 34, 35, 36, 65, 85 dell'atto di appello ...



- ... alle pagg. 23 dei motivi nuovi (depositati a termini di impugnazione abbondantemente decorsi).


Analoghe valutazioni di superfluità e comunque non decisività hanno giustificato il diniego della richiesta di audizione o riaudizione dei testi:

- GIUSEPPE FRANCOLINO;
- GERLANDO TURCO;
- ALESSANDRO CEREDA;
- LUCIO QUINTINO CANCEMI;
- ELIO COLLOVA';
- GIOACCHINO MARLETTA;
- MICHELE SCIANDRA (al quale l'imputato aveva rinunciato in primo grado).

Per quanto in particolare riguarda la p.o. CEREDA, la Corte di appello ha motivatamente ritenuto esaustivo l'esame della p.o., le cui dichiarazioni sono state altrettanto motivatamente ritenute attendibili e riscontrate, e, pertanto, ritenuto superfluo ogni ulteriore accertamento sul contenuto delle sue dichiarazioni, costituendo mera ed indimostrata congettura la doglianza difensiva secondo la quale, dall'elevato numero di esami universitari sostenuti dal CEREDA, avrebbe dovuto desumersi l'impossibilità delle dichiarate e ritenute prestazioni lavorative presso l'impresa del DI VINCENZO.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre le proprie mere ed indimostrate congetture, nonché, pedissequamente, le richieste integrative già motivatamente non accolte dalla Corte di appello.

16.3.2. Può soltanto aggiungersi, con riguardo alle chieste e negate acquisizioni di verbali di dichiarazioni extraprocedimentali, che la motivazione adottata dalla Corte territoriale per escludere l'acquisizione appare del tutto corretta: in caso contrario, sarebbe stato, infatti, violato il principio di oralità, trattandosi di dichiarazioni provenienti da soggetti che avrebbero potuto, e quindi dovuto, dovuto essere sentiti come testi in dibattimento. In proposito, non può dubitarsi che, <<quando il documento rappresenti un atto descrittivo o narrativo, lo stesso può fungere da prova solo qualora la dichiarazione documentata abbia rilevanza innanzitutto essa stessa come fatto, e non quando abbia rilevanza esclusivamente come rappresentazione di un fatto, come dichiarazione, perché in questa ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo; in altre parole, è inammissibile la prova quando con il documento si vuole accertare il fatto attestato nella dichiarazione, perché ciò può avvenire soltanto introducendola nel processo come testimonianza>> (Cass. pen., sez. II, sentenza n. 38871 del 2007, in motivazione).



17. L'estorsione in danno di CEREDA, GIOIA e TURCO (motivi II e III del ricorso avv. MURONE, e I e IV del ricorso avv. TURCO).

17.1. Con riguardo al reato di cui al capo A), in danno delle tre pp.oo. innanzi indicate, i ricorsi sono inammissibili perché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità (ff. 27-45 della sentenza impugnata), riportando anche i rilievi del primo giudice.

Si è, in particolare, evidenziato (ff. 36 ss. della sentenza impugnata, che riportano i ff. 44 – 48 della sentenza di primo grado) che:

- dalle dichiarazioni delle pp.oo., motivatamente (f. 28 s.) ritenute attendibili (non essendo emerse ragioni certe di risentimento, ed avendo esse talora fatto riferimento anche a circostanze favorevoli all'imputato) <<è emerso chiaramente che le stesse erano state costrette ad accettare mensilmente retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate in busta paga. Ciò avveniva, fino al 2005, mediante il pagamento in contanti di somme inferiori a quelle riportate nella busta paga; dal 2005 in poi, essendo stato introdotto il pagamento con assegni, mediante la restituzione in contanti di una parte dell'importo del medesimo assegno>>;

- dette dichiarazioni sono risultate corredate da numerosi riscontri esterni individualizzanti, pur non essendo ciò processualmente necessario (Sez. un., sentenza n. 41461 del 19.7.2012, Bell'Arte, CED Cass. n. 253214: <<Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi>>). In particolare, esse, oltre a riscontrarsi reciprocamente, sono state riscontrate dagli altri impiegati sentiti in dibattimento, alcuni su richiesta della stessa difesa; per quanto riguarda la presunta causale estorsiva che avrebbe ammantato l'inserimento ed il mantenimento all'interno dell'impresa

del DI VINCENZO di ALESSADRO CEREDA, <<a parte l'assoluta assenza in atti di un sia pur minimo seme di prova oggettivamente valorizzabile nel senso prospettato dai difensori dell'imputato, è stato proprio quest'ultimo, nel corso del suo esame, a dare chiara contezza dell'assoluta limpidezza dei rapporti, di lavoro e personali, da lui avuti con CEREDA ALESSANDRO>> (f. 28 s.);

- <<la prassi della restituzione in contanti di una parte dello stipendio ricevuto risultava documentalmente dalla contabilità relativa alla cosiddetta cassa reale tenuta da CANCEMI LUCIO QUIRINO>>;

- il pagamento di stipendi di importo inferiore a quelli risultanti dalla busta paga è stato ammesso dallo stesso imputato, ed avveniva secondo un meccanismo in più punti (ed in particolare a f. 43 s.) dettagliatamente ricostruito.

La tesi difensiva secondo la quale le predette retribuzioni (inferiori a quanto dovuto ed in apparenza corrisposto) sarebbero state accettate liberamente dagli impiegati all'atto dell'assunzione, senza alcuna minaccia, esplicita od implicita, non è stata accolta, poiché <<dalle dichiarazioni delle persone offese e degli altri testimoni sentiti è emerso chiaramente che l'accettazione di uno stipendio inferiore a quello cui avevano diritto non è stata [frutto di] una libera scelta, ma la volontà è stata coartata dalla minaccia esplicita o implicita della perdita del lavoro, aggravata dalla situazione di debolezza in cui si trovavano le vittime. Sul punto appare opportuno rimarcare che la situazione di debolezza in cui si trovavano le persone offese non era quella tipica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, ma derivava dalla grave situazione occupazionale esistente in Sicilia, e nella città di Caltanissetta in particolare, unitamente alle condizioni particolari di ciascuna di loro>>, sulle quali i giudici di merito si sono analiticamente soffermati, descrivendole (f. 37 s.).

Sono state, in particolare, valorizzate le dichiarazioni:

- di ALESSANDRO CEREDA (cui più volte l'imputato aveva detto che, se non accettava quella situazione lavorativa, poteva anche dimettersi, in tal modo ingenerando il timore di perdere il lavoro, che avrebbe impedito al dichiarate di mantenersi e poter proseguire gli studi);

- di GERLANDO TURCO (a dire del quale la minaccia del licenziamento era implicita, e chiaramente desumibile da quanto accaduto ad alcuni colleghi: in particolare, a FRANCESCO INGRASCIOTTA e FRANCESCO TRAPANI, che avevano chiesto miglioramenti, era stato risposto "la situazione è questa, se vi conviene è così, altrimenti la porta è quella là, ve ne potete andare"; da parte sua, il TURCO non aveva avanzato rivendicazioni per non correre il rischio di licenziamento, avendo necessità di mantenere la famiglia);



- dei predetti INGRASCIOTTA (che ha ricordato di avere nutrito il timore che, in caso di dimissioni, l'imputato avrebbe potuto ostacolarlo nella ricerca di un altro lavoro, "anche per il potere economico e sociale esercitato", aggiungendo che la perdita del lavoro gli avrebbe creato difficoltà sul piano economico e familiare) e TRAPANI (il quale, nel momento in cui, dopo tanti anni, non aveva più accettato quelle condizioni, ed aveva chiesto un aumento, era stato licenziato);

- del teste della difesa FILIPPO MONTANTE, che ha dichiarato in dibattimento di avere temuto di non trovare un altro lavoro nel caso in cui avesse perso quello alle dipendenze dell'imputato.

La condotta minacciosa tenuta nei confronti dei dipendenti è stata desunta anche dal complessivo comportamento dell'imputato nella gestione dei singoli rapporti di lavoro con i propri impiegati:

- <<dalle dichiarazioni dei testimoni, infatti, è emersa una complessiva condotta di sopraffazione posta in essere da parte dell'imputato>>, che costringeva normalmente i dipendenti <<a svolgere un orario di lavoro maggiore a quello contrattualmente previsto e per il quale non ricevevano il pagamento dello straordinario>> (cfr. dichiarazioni CEREDA, GIOIA, TURCO G., TRAPANI, TURCO F.);

- <<per alcuni l'inquadramento non era adeguato alle mansioni concretamente svolte>> (cfr. dichiarazioni TURCO G., TRAPANI, TURCO F.);

- a partire da un certo momento, i dipendenti erano stati anche costretti a rendersi disponibili il sabato pomeriggio per provvedere ad alcune incombenze private della famiglia DI VINCENZO: <<tale imposizione, non inerente al contratto di lavoro, rappresenta una grave umiliazione del lavoratore sia sul piano umano, in quanto denota l'esercizio di un potere di disposizione del datore di lavoro sulla persona a lui sottoposta, sia sul piano professionale, in quanto svilisce le competenze del lavoratore>>.

Nel complesso, si trattava di condotte che <<contribuivano indubbiamente a creare un clima di intimidazione nei confronti dei lavoratori, con la conseguenza che l'accettazione di condizioni lavorative illegittime e, quindi, ingiuste, non era frutto di una libera scelta ma di una volontà coartata. A ciò si aggiunga che a nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa nella sua memoria, che le assunzioni dei lavoratori erano spesso avvenute in tempi risalenti, ove si consideri che il trattamento deteriore era protratto di mese in mese per tutta la durata del rapporto di lavoro, che ai lavoratori erano negati persino gli aumenti automatici di stipendio, ad esempio legati all'anzianità, aumenti che dipendevano invece dalle concessioni di volta in volta elargite dal datore di lavoro e che, in genere, venivano rifiutati, prospettando l'alternativa delle dimissioni>>.




La Corte di appello ha, inoltre, osservato che, <<se si fosse trattato di una pattuizione *ad personam* davvero libera, non vi sarebbe stato alcun motivo di tenerla nascosta attraverso il marchingegno descritto dai dipendenti, a nulla importando ogni eventuale richiamo ad interne esigenze aziendali di implementare la c.d. "cassa reale" di altre "entrate in nero" da destinare, alla bisogna, a spese non documentabili, atteso che, anche a tenere presenti tali ulteriori motivi dell'agire, l'adottato marchingegno si è comunque prestato, fin dall'assunzione e per tutto il prosieguo del rapporto di lavoro, a tutelare efficacemente l'azienda da ogni azione civilistica dei dipendenti tesa ad ottenere quanto loro dovuto>>, ed ha condivisibilmente negato che <<la mancata rivendicazione giudiziale dei propri diritti da parte dei dipendenti possa, anch'essa, essere stata il frutto di una libera accettazione>>.

Ha quindi escluso <<a fronte (...) delle chiare, precise, lineari e mai contraddittorie dichiarazioni rese dalle persone offese, che gli argomenti difensivi articolati nel proposto appello e nei motivi nuovi si siano mai minimamente prestati a scalfire il solido quadro probatorio emerso in primo grado a carico dell'imputato>>; ed ha altresì escluso <<al contrario di quanto dedotto nella presentata memoria difensiva [specificamente considerata, al contrario di quanto lamentato negli odierni ricorsi], che la documentazione acquisita in appello abbia dato luogo all'ulteriore emersione di elementi di fatto idonei a sovvertire, in senso favorevole per l'imputato, le emergenze processuali già cristallizzatesi in primo grado>>.

17.2. La Corte di appello non era chiamata a rispondere a tutta l'enorme mole di deduzioni difensive, ma doveva addivenire – come accaduto – ad un conclusivo assetto motivazionale giuridicamente corretto, non manifestamente illogico, non contraddittorio, né affetto da travisamenti di prove decisive, che in concreto il ricorrente non documenta.

La sentenza impugnata risulta avere dettagliatamente esaminato le principali deduzioni difensive, confutandone, punto per punto, la decisività (f. 30 ss.), con rilievi cui integralmente si rinvia, ed evidenziando conclusivamente che, in ultima analisi, <<al contrario di quanto si è cercato di sostenere nel proposto appello e nei motivi nuovi, il riscontro dell'assunta libertà della pattuizione tra l'imputato e le parti offese non può, quasi per definizione, ricavarsi dagli aspetti meramente formali del rapporto di lavoro, per di più se necessariamente comportanti l'adozione di artifici contabili alquanto sintomatici, in sé, di una ben precisa intenzione di tenere nascosta la realtà del rapporto di lavoro. Anche a volere convenire che l'accettazione, da parte del lavoratore, di una retribuzione inferiore a quella risultante in busta paga non basti, di per sé sola, a dare prova di una subita coercizione, non è infatti stata la forma della "libera" pattuizione ad avere trasformato, nel caso di specie, un semplice illecito civile nel reato di estorsione, bensì la modalità, resa chiara fin dall'assunzione e ribadita in costanza di rapporto, di concreta attuazione, mese dopo mese, della pretesa "libera" pattuizione>>.



Dopo avere incensurabilmente esposto le ragioni per le quali le dichiarazioni dei testi FRANCESCO TRAPANI e FRANCESCO INGRASCIOTTA non erano state travisate (f. 35), si è anche osservato che <<non può invece non saltare agli occhi l'assoluta assertività degli argomenti difensivi, siccome tutti costantemente incentrati sulla mera e semplice negazione della minaccia esplicita o larvata del licenziamento e, comunque, sulla non ingiustizia del profitto con altrui danno. Al contrario, appuntando l'attenzione soltanto sulla concretezza del caso oggetto di vaglio processuale, (...) occorre decisamente convenire con quanto ritenuto dai primi giudici, i quali, lungi dall'aver travisato o trascurato nulla, hanno analiticamente preso in considerazione tutti gli elementi dichiarativi (oggetto di minuzioso e fedele resoconto: cfr. le pagg. 12/37 dell'impugnata sentenza) e documentali emersi in sede istruttoria, reputandoli nel complesso conducenti, con lineare e logico argomentare, a dare prova della coazione integrante la contestata fattispecie estorsiva>> (f. 35 s.)

17.2.1. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti che abbiano potuto decisamente condizionare la conclusiva affermazione di responsabilità.

17.2.2. Con riguardo alle obiezioni del ricorrente, non appare inopportuno osservare che:

- pur non essendo corretto affermare che il CEREDA fu costretto a dimettersi per un minimo ritardo di 25 minuti (cosa in effetti non avvenuta), la Corte di appello (f. 34) ricorda che, proprio per quel minimo ritardo, il DI VINCENZO voleva licenziare il CEREDA con effetto immediato (proposito non portato a compimento a seguito dei buoni uffici interposti dalla madre dell'imputato, che prese le parti del dipendente), valorizzando l'episodio a conferma dell'assunto che il CEREDA era un dipendente con vincolo di orario di lavoro, non un libero professionista che liberamente aveva stipulato contratto con condizioni in deroga a quelle minime sindacali, ed era sempre soggetto al rischio del licenziamento, dovendo escludersi che egli godesse di speciali prerogative quanto alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;

- la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, ma soltanto per corroborare l'assunto delle condizioni di particolare debolezza dei lavoratori *de quibus*, già *aliunde* dimostrato, un diffuso stato di crisi occupazionale nel settore di interesse (f. 42), valorizzando soltanto in parte dati estrapolati da una memoria difensiva, e comunque delineando un contesto più ampio, non limitando la sua disamina ai dati forniti dall'ENTE NISSENO CASSA EDILE;

- con le stesse finalità (ovvero, sostanzialmente per arricchire un quadro probatorio già ben definito) ha ricordato la riunione nel corso della quale il DI VINCENZO avrebbe

<<espressamente minacciato i lavoratori, minacciando la chiusura dell'azienda e avvisandoli che se volevano continuare a lavorare dovevano sottostare alle sue condizioni di orari, di retribuzioni, di competenze>> (f. 39), e la circostanza che alcuni dipendenti avessero accettato di rivestire cariche sociali senza alcuna contropartita (f. 39 s.);


- quanto alla materialità del reato ritenuto, la Corte ha espressamente affermato l'insufficienza dell'accertamento della corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta ed in apparenza corrisposta, di per sé integrante mero illecito civile, valorizzando inoltre il necessario *quid pluris* costituito dai reiterati e plurimi comportamenti minacciosi (invero non soltanto impliciti) tenuti dall'imputato;

- del tutto fuorviante è la considerazione difensiva secondo la quale le buste paga dimostrerebbero l'insussistenza del danno ingiusto per i lavoratori, poiché la esposta maggiorazione avrebbe propiziato loro un TFR maggiore di quello dovuto ed il versamento di ritenute previdenziali maggiori di quelle dovute in relazione agli importi realmente percepiti, e quindi addirittura dei benefici non dovuti, in relazione al *quantum* di retribuzione pattuito ed effettivamente percepito: essa trascura, infatti, di considerare che l'importo indicato in busta paga era quello corretto e concretamente spettante ai singoli lavoratori, cui, indebitamente, non veniva integralmente corrisposto. Non vi è stata, dunque, l'indebita percezione di prestazioni accessorie maggiori di quelle spettanti con riferimento all'importo realmente percepito, ma l'indebita corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta ed in apparenza corrisposta;

- del tutto assertive sono le ulteriori considerazioni esposte nel ricorso a firma dell'avv. TURCO fino a f. 31, frutto di personali (ed inammissibili in sede di legittimità) riletture dei materiali acquisiti, fondate su mere ed indimostrate congetture. La Corte di appello ha preso in considerazione tutte le prospettazioni della difesa, motivatamente disattendendole (f. 29 ss.); tutte le riletture fondate sulla personale rielaborazione dei dati formalmente emergenti dalle buste paga, anche con riferimento al TFR ed al trattamento previdenziale sono, per altro verso, non attinenti alla fattispecie, atteso che le pp.oo. hanno lamentato corresponsione di importi inferiori sistematicamente a quelli indicati in busta paga e solo con riferimento allo stipendio mensilmente percepito, senza nulla lamentare su trattamenti ulteriori di fine rapporto e previdenziali; pertanto, gli estremi del profitto (per l'imputato) e del danno (per le pp.oo.) vanno valutati in riferimento all'accertata corresponsione/percezione di retribuzioni inferiori a quelle spettanti ed in apparenza corrisposte;

- i travisamenti in ampio numero lamentati nel ricorso a firma dell'avv. TURCO non riguardano, a ben vedere, risultanze probatorie, ma valutazioni, e come tali sono non deducibili in sede di legittimità, alla luce di quanto anticipato in premessa;

- assolutamente irrilevante ai fini della decisione è la mancata acquisizione di fatture con simbolo DELTA (all. da 13. a 44.), che avrebbero dovuto dimostrare la responsabilità di



CEREDA ALESSANDRO per il reato di false fatturazioni, in quanto la vicenda sottostante è non attinente alle odierne imputazioni, e comunque non decisiva;

- la Corte di appello ha esaminato puntualmente i rilievi difensivi fondati su dati asseritamente emergenti dalla contabilità interna (la quale, peraltro, era "per definizione" infedele), ritenendone la sostanziale irrilevanza ai fini della decisione (f. 45).

17.3. Questa Corte (Sez. II, sentenza n. 36642 del 21.9.2007, CED Cass. n. 238918) ha già ritenuto, con orientamento senz'altro consolidato, che il collegio condivide e ribadisce, che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi; con riferimento a fattispecie simile a quelle *de quibus*, si è poi ribadito che integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la prospettazione, da parte del datore di lavoro, ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga (Sez. II, sentenza n. 656 del 4.11.2009, dep. 11.1.2010, CED Cass. n. 246046; conforme, Sez. II, sentenza n. 16656 del 20.4.2010, CED Cass. n. 247350, e Sez. II, sentenza n. 50074 del 27.11.2013, CED Cass. n. 257984).

17.3.1. A tale orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello, valorizzando l'iniziale accettazione di una retribuzione inferiore a quella spettante ed in apparenza percepita, la sottoscrizione delle buste paga attestanti la corresponsione di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (in un secondo momento, per effetto della imposta restituzione di parte di quanto versato con assegno bancario), nel timore, in costanza di rapporto, del licenziamento, e motivatamente negando rilevanza alla consapevole accettazione del trattamento peggiore (coartata dalla minaccia di non assunzione e di successivo licenziamento, in presenza di condizioni del mercato del lavoro di settore e di zona tali da far ritenere ben fondato, in caso contrario, il pericolo di una lunga disoccupazione).

17.3.2. La accertata coartazione è intervenuta nella fase genetica dei singoli rapporti di lavoro considerati, ed ha riguardato l'accettazione di una retribuzione inferiore a quella indicata in busta paga, non altro.

Non può, pertanto, meravigliare che i dipendenti si siano ritenuti vincolati al rispetto di quella pattuizione che, *etsi coacti, tamen voluerunt*, peraltro in presenza di buste paga regolarmente sottoscritte ed attestanti la regolare percezione di quanto dovuto (diversamente da quanto può ritenersi in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario), il

che ai loro occhi necessariamente comportava intuibili difficoltà di carattere probatorio in caso di eventuali rivendicazioni, e che, al contrario, alcuni di loro, con riguardo ad imposizioni intervenute in altro momento del rapporto di lavoro, in altra epoca, e con diverso oggetto (il riferimento è all'imposizione di prestazioni di lavoro straordinario non retribuito), possano essersi attivati per formalizzare giuste rivendicazioni, peraltro, a conferma dell'iniziale coartazione, mai rivendicando il pagamento della parte di retribuzione mensile che – come ammesso dallo stesso imputato, e quindi certo (f. 36)– non veniva loro corrisposta.

Nel complesso, quindi, può ritenersi che la Corte di appello abbia motivatamente disatteso anche le diffuse censure difensive riguardanti l'intervenuta rivendicazione, da parte di alcuni dipendenti, del pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate, e non anche delle differenze retributive.

Conseguentemente, i relativi atti amministrativi non erano decisivi, e correttamente non sono stati acquisiti, pacifico potendosi ritenere il contenuto, che la Corte di appello non ha, infatti, negato, ritenendo piuttosto assorbenti gli esiti dei rispettivi esami testimoniali degli interessati, e non incongruo l'aver rivendicato solo uno, e non tutti, i propri diritti; d'altro canto, nessuno dei testimoni ha mai riferito di obiezioni e/o minacce del DI VINCENZO specificamente riguardanti le rivendicazioni dei dipendenti in tema di lavoro straordinario.

17.4. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11 c.p., la Corte di appello (f. 66) si è, ancora una volta correttamente, conformata all'orientamento tradizionale e sempre valido di questa Corte (Sez. II, sentenza n. 7260 del 2.2.1982, CED Cass. n. 154715), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale nell'ambito delle <<relazioni di prestazione d'opera>> rientra senz'altro l'ipotesi del rapporto o contratto di lavoro, a maggior ragione in presenza della sussistenza di un vincolo di subordinazione o dipendenza, pur non assolutamente indispensabile (per quest'ultima affermazione, pur non rilevante nel caso di specie, cfr. Sez. II, sentenze n. 38498 del 2008, CED Cass. n. 2412463, e n. 14651 del 2013, CED Cass. n. 255792); si è, in particolare, ha evidenziato che l'imputato ha abusato strumentalmente della sua posizione di datore di lavoro.

18. Il reato di cui al capo B).

Con riguardo al reato di cui all'art. 12-*quinqies* l. n. 356 del 1992, contestato al capo B), e dichiarato estinto per prescrizione, il ricorrente (IV motivo avv. MURONE e II motivo ricorso avv. TURCO) lamenta l'indeterminatezza del capo di imputazione e – nella sostanza – plurimi vizi di motivazione.

18.1. La prima doglianza è inammissibile.

18.1.1. Essa, riguardante in concreto una violazione di legge, è non consentita, e comunque generica, poiché il ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606,


comma 3, ultima parte, c.p.p., ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di evidenziare specificamente l'intervenuta tempestiva deduzione in primo grado, ex art. 491 c.p.p., del presunto vizio che, in difetto, deve ritenersi per la prima volta, e quindi tardivamente, dedotto in questa sede.

18.1.2. La doglianza è tardiva anche per non avere costituito, come necessario e possibile, oggetto di gravame (cfr. f. 72 s. dell'atto di appello).

18.1.3. Peraltro, nel caso di specie, per valutare l'eventuale indeterminatezza del capo di imputazione (che, a tutela del diritto di difesa, non può, a pena di nullità, lasciare adito ad incertezza sui fatti che ne costituiscono oggetto) occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere il predetto vizio ogniqualvolta il prevenuto – come testimoniato nel caso di specie dalle articolate difese svolte - abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata (Sez. V, sentenza n. 3407 del 16.12.2004, dep. 2.2.2005, CED Cass. n. 231414)

18.2. Quanto alla seconda doglianza, deve premettersi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, CED Cass. n. 244273 s.) hanno esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 22 febbraio 1993, Marino ed altri, CED Cass. n. 192471).

In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. V, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, CED Cass. n. 205548; Sez. II, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, CED Cass. n. 224290; Sez. I, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. 4 febbraio 2004, CED Cass. n. 227098; Sez. III, sentenza n. 24327 del 4 maggio 2004, CED Cass. n. 228973; Sez. VI, sentenza n. 40570 del 29 maggio 2008, CED Cass. n. 241317; Sez. IV, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2009, CED Cass. n. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo



giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta causa di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria.

Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la *ratio*, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.

A conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso in cui l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nei quali casi assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.

Il principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei medesimi termini, da Sez. VI, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, CED Cass. n. 256625, secondo la quale *<<Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili>>*, e merita senz'altro di essere condiviso.

Vanno, pertanto, ribaditi i seguenti principi di diritto:


<<In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu oculi, che a quello di «apprezzamento», e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento>>.

<<Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata>>.

18.2.1. I principi di diritto appena enunciati comportano la non rilevanza in questa sede, agli effetti penali, di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, evidente apparendo che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente né meramente apparente, e non essendo stata proposta dall'imputato valida e tempestiva rinuncia alla prescrizione.

19. L'estorsione in danno di CANCEMI (III motivo del ricorso avv. TURCO).

Analoghi rilievi valgono in relazione alle doglianze riguardanti l'estorsione in danno del dipendente LUCIO QUIRINO CANCEMI, pure dichiarata estinta per prescrizione.



20. Il reato di cui al capo C).

Con riguardo al reato di cui all'art. 12-*quinqües* l. n. 356 del 1992, contestato al capo C), l'imputato era stato assolto perché il fatto non costituisce reato in primo grado, e condannato, a seguito di ricorso del P.G. territoriale, in appello.

I relativi motivi di ricorso sono infondati.

20.1. Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte, la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza - e, dunque, anche il dubbio ragionevole -della colpevolezza (così Sez. VI, sentenza n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro).

In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. VI, sentenze n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, CED Cass. n. 251066, e n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, CED Cass. n. 251782).

Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non è, pertanto, sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto.

La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza".

Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.

Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. II, sentenza n. 27018 del 27 marzo 2012, CED Cass. n. 253407: <<È illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio>>).

20.2. Nel caso di specie, quanto alla materialità del delitto in esame, ovvero all'intervenuta intestazione fittizia a terzi della titolarità della NOVACOSTRUZIONI s.r.l. può ritenersi essere intervenuta una doppia conforme affermazione di responsabilità e farsi riferimenti ai concordi rilievi delle due sentenze di merito (cfr., in particolare, f. 52 ss. della sentenza di appello); invero, neanche la difesa sembra, in proposito, muovere decisive contestazioni.

20.2.1. Quanto al necessario dolo specifico, la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede –, dopo aver correttamente riepilogato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in argomento, oltre che, in fatto, gli antecedenti fattuali dell'operazione *de qua* (f. 58 ss.), ha motivato l'affermazione di responsabilità osservando (f. 61 ss.) che l'insieme degli avvenimenti prodromici alla condotta di cessione fittizia del ramo d'azienda in esame va valutato nell'ambito di un contesto <<caratterizzato dal costante susseguirsi di atti soltanto pregiudizievoli per l'imputato e di così intensa significatività da prestarsi a fare ragionevolmente sorgere, nella mente di qualsiasi soggetto interessato da detti avvenimenti, non già la mera e remota previsione, ma la quasi certezza dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale>>, e che <<a fronte del pendente procedimento penale per concorso esterno in associazione mafiosa e della concomitante condizione di sorvegliato speciale indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" – il fine elusivo, lungi dall'essere potuto uscire dal suo raggio di cognizione, ha, all'opposto, rappresentato l'elemento polarizzante la sua volontà>>.

La Corte ha poi valorizzato ~~la~~ l'adottata revoca della certificazione antimafia, <<che, diversamente alla visione in fin dei conti avutane dai primi giudici, non si è sostituita, bensì aggiunta alla riportata condanna non irrevocabile ed alla misura di prevenzione personale in corso di esecuzione, i cui effetti potenzialmente compromissori per l'imputato sul piano patrimoniale, già di per sé altamente prevedibili per il solo fatto di dare luogo (...) ad una situazione certamente prefigurante una prossima applicazione della misura patrimoniale, si

sono anzi "attualizzati" proprio attraverso la revoca della certificazione antimafia e la consequenziale inibizione temporanea all'esercizio dell'attività di impresa interessata dal ramo aziendale poi fittiziamente ceduto, con correlativa anticipazione, *in nuce*, di quegli effetti ricollegabili *ex lege* alla misura di prevenzione personale confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta nel gennaio/marzo 2006 (vale a dire alcuni mesi prima del momento in cui, in seno alla DI VINCENZO s.p.a., è maturata la decisione di dismettere il ramo d'azienda relativo all'attività di smaltimento dei rifiuti) e divenuta definitiva appena due mesi dopo il formale compimento dell'operazione di intestazione fittizia in favore della NOVACOSTRUZIONI s.r.l.>>, conclusivamente osservando che <<la condotta di intestazione fittizia in contestazione, avuto riguardo allo svolgersi diacronico di tutti i pregiudizievoli accadimenti ad essa prodromici e tenuto conto degli effetti permanenti dell'obiettivo fraudolento avuto di mira (come comprovato dalle sue stesse *res gestae* oggetto di attività tecnica di captazione) ha evidentemente attratto nel raggio cognitivo e volitivo dell'imputato anche lo scopo di scongiurare una sanzione di tal genere, deponendo peraltro in tal senso il fatto che, nonostante il mancato rinnovo della certificazione antimafia sia avvenuto nel giugno 2005 e, a seguito di ciò, vi sia stata, entro il luglio del 2005, l'estromissione della DI VINCENZO s.p.a. tanto dall'ATI quanto dalla consortile NISSAMBIENTE, la cessione del ramo d'azienda a favore della NOVACOSTRUZIONI s.r.l. è invece stata deliberata nel settembre 2006 e formalmente attuata il 20.10.2006. Vale a dire soltanto dopo la conferma della misura di prevenzione personale resa nota dalla Corte di appello di Caltanissetta con decreto depositato in data 22.3.2006 e soltanto dopo la scadenza, in data 14.3.2006, del contratto di cessione in comodato delle partecipazioni azionarie e delle quote sociali dell'imputato, con conseguente "rivitalizzazione" del prima schermato legame compromissorio tra la sua posizione giuridica personale e la posizione giuridica dell'impresa>>.

L'avvenuto compimento, da parte dell'imputato, di diversi ulteriori atti di accrescimento del suo patrimonio, invocato dalle difese come elemento sintomatico dell'assenza del necessario dolo, e valorizzato dal primo giudice, è stato motivatamente ritenuto privo di rilievo, perché <<avvenuto nel corso degli anni precedenti al 2006 e, a volere considerare il periodo temporale più prossimo alla vicenda oggetto del presente processo, in costanza comunque di "sterilizzazione" della posizione giuridica personale dell'imputato rispetto a quella della DI VINCENZO s.p.a.>> (f. 63).

Alcuni degli altri atti di accrescimento patrimoniale (f. 63 s.) risultano compiuti dopo l'operazione negoziale di fittizia intestazione del ramo d'azienda *de quo* e sono, pertanto, irrilevanti; altri, concomitanti o successivi, <<hanno, all'evidenza, avuto una scarsa incidenza statistica rispetto all'ingente patrimonio immobiliare già riferibile all'imputato>>.

La Corte di appello ha, pertanto, conclusivamente ritenuto che <<in ogni caso, tutti i segnalati atti di accrescimento immobiliare hanno, nel loro complesso, riguardato un settore d'impresa strutturalmente distinto rispetto a quello relativo all'attività di smaltimento dei

rifiuti, sicché non si vede in che termini concreti e sotto quali specifici profili il compimento degli esigui atti di accrescimento patrimoniale di cui sopra abbia potuto negativamente influire sulla prova dello specifico fatto psicologico sotteso alla ben precisa e determinata condotta di intestazione fittizia in contestazione, in sé rivelatasi affatto improduttiva, in ragione dell'elevato valore economico del rapporto contrattuale ceduto unitamente al ramo d'impresa, e potenzialmente foriera di ulteriori vantaggi remunerativi, in ragione degli "effetti permanenti" del formale schema protettivo all'uopo posto in essere>>.

20.2.2. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

20.3. Sempre con riguardo alla possibilità ed ai limiti della riformabilità *in peius* di una sentenza assolutoria di primo grado in appello (§ 20.1 di queste Considerazioni in diritto), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla sentenza 5 luglio 2011, Dan vs. Moldavia, ha affermato ^{che} la condanna emessa in grado di appello, in riforma di una pronuncia assolutoria emessa in primo grado, non si pone, in linea astratta, in contrasto della Convenzione EDU (e in particolare con il disposto dell'art. 6, 1, a norma del quale, tra l'altro, "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti"), purché l'affermazione di responsabilità, qualora determinata da una diversa valutazione di attendibilità di prove orali ritenute decisive, consegua all'esame diretto dei testimoni da parte del giudice del gravame, ciò in quanto <<<la Corte non è convinta del fatto che le questioni che dovevano essere determinate dalla Corte d'Appello quando essa ha condannato il ricorrente e gli ha inflitto una pena - e facendo ciò ribaltando la sua assoluzione da parte del Tribunale di primo grado - avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa. La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate. Naturalmente, vi sono casi in cui è impossibile udire un testimone personalmente durante il processo perché, per esempio, egli o ella è deceduto/a, o per proteggere il diritto del testimone di non auto- accusarsi (...). tuttavia, non sembra che le cose stessero così in questo caso>> (sentenza cit, 33).

Trattasi di questione che, pur in difetto – come nel caso di specie – di doglianze difensive, sarebbe doverosamente rilevabile di ufficio (in presenza di un ricorso ammissibile), secondo quanto affermato dalla stessa Corte EDU (Sez. III, sentenza 4 giugno 2013, Hanu c. Romania, § 39, per la quale il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla nuova escussione dei testimoni d'ufficio, anche in assenza di richiesta della parte, perché <<le Corti nazionali hanno l'obbligo di adottare misure positive a tal fine, anche se il ricorrente non ha fatto richiesta>>, e la mancata escussione da parte della Corte d'appello dei testimoni in prima persona e il fatto che la Suprema Corte non cerchi di porvi rimedio rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame degli elementi di prova, riduce sostanzialmente ridotto il diritto di difesa del ricorrente; ciò in quanto <<uno dei requisiti di un processo equo è la possibilità per l'imputato di affrontare i testimoni in presenza di un giudice che deve decidere la causa, perché le osservazioni del giudice sul comportamento e la credibilità di una certa testimone possono avere conseguenze per l'imputato>>).

20.3.1. Alle norme della Convenzione EDU deve, invero, riconoscersi il rango di <<fonti interposte>>, destinate ad integrare il parametro offerto dall'art. 117 della Costituzione, il cui primo comma impone al legislatore, nazionale e regionale, di conformare il prodotto normativo agli obblighi internazionali, fra i quali vanno annoverati anche quelli derivanti dalla richiamata Convenzione; tuttavia, proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre a livello sub-costituzionale, è necessario che esse stesse siano conformi a Costituzione, non sottraendosi, dunque, al relativo sindacato da parte del Giudice delle leggi.

Ed è noto che <<le norme della Convenzione EDU vivono nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea; la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata. Si deve pertanto escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali (imposto dall'art. 117, 1° co., Cost.) e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione>> (Corte cost., sent. n. 348 del 2007).

Pertanto, ai sensi dell'art. 32, § 1, della Convenzione EDU, la competenza della Corte EDU <<si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa>>; la Corte costituzionale può, nondimeno, a sua volta interpretare la Convenzione, purché nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma <<con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi>> (sentenze n. 311 del 2009 e n. 236 del 2011).

L'art. 46, § 1, della Convenzione EDU impegna, inoltre, gli Stati contraenti <<a conformarsi alle sentenze definitive della Corte [europea dei diritti dell'uomo] sulle controversie di cui sono parti>>; soggiungendo, nel § 2, che <<la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l'esecuzione>>.

E questa Corte (Sez. un., ord. n. 34472 del 2012, CED Cass. n. 252933) ha chiarito che <<le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale>>.

20.3.2. Pertanto, in presenza di una espressa indicazione in tal senso della Corte EDU, nel predetto senso, ed alla luce dei fin qui riepilogati riferimenti, non può essere condiviso il contrario orientamento che nega la rilevabilità d'ufficio della questione (Sez. V, sentenza n. 51396 del 20.11.2013, CED Cass. n. 257831; orientamento, peraltro, non pacifico, poiché contrastato da Sez. fer., sentenza n. 53562 dell'11 settembre 2014, Lembo ed altri, condivisibilmente orientata nel senso della doverosa rilevabilità d'ufficio).

20.3.2. Peraltro, può ritenersi pacifico che il giudice di appello, per riformare *in peius* una sentenza di assoluzione, non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (Sez. VI, sentenza n. 36179 del 15.4.2014, CED Cass. n. 260234), e comunque, più in generale, non rivaluti l'attendibilità intrinseca di una dichiarazione assunta in primo grado oralmente ed in contraddittorio.

20.4. Ciò premesso, osserva il collegio che la decisione della Corte di appello, di riforma *in peius*, quanto al solo reato di cui al capo C), della decisione assolutoria di primo grado, avendo valorizzato essenzialmente dati documentali quanto alla cronologia delle vicende giudiziarie dell'imputato e dei suoi atti di disposizione patrimoniale, ed all'incidenza di questi ultimi in rapporto all'intero compendio patrimoniale di riferimento - non adeguatamente considerati dal primo giudice - rispetta ad un tempo l'onere di c.d. "motivazione rafforzata" (§ 20.1. di queste Considerazioni in diritto) ed i principi affermati dalla Corte EDU (§ 20.3. s. di queste Considerazioni in diritto).

20.5. Inammissibile perché non consentita è la censura difensiva riguardante la presunta indeterminatezza capo di imputazione, per le medesime ragioni in precedenza esposte *sub* § 18.1.1 e § 18.1.3 in relazione ad analoga doglianza riguardante il capo B).

20.6. Il ricorrente (in memoria difensiva depositata il 10.5.2014) ha mosso contestazioni – in ipotesi rilevanti unicamente con riguardo al reato di cui al capo C) – in tema di prescrizione, evidenziando l'esistenza di una sola sospensione, dal 13.4.2011 al 3.5.2011, per un totale di giorni 20, non 27 come talora erroneamente indicato in atti.

Il rilievo, quanto alla durata della predetta sospensione, è certamente corretto; non così l'affermazione dell'esistenza di una sola sospensione.

20.6.1. Questa Corte (Sez. un., sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.1.2002, Cremonese, CED Cass. n. 220510) ha già ritenuto che il termine di prescrizione è sospeso ex art. 159, comma 1, c.p. in presenza di cause di sospensione della custodia cautelare che non comportino la sospensione del procedimento (ovvero, per la particolare complessità del dibattimento, oppure in pendenza dei termini per la redazione della sentenza) <<solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di una custodia cautelare in corso di esecuzione>> (in precedenza, nel medesimo senso si erano pronunziate Sez. V, sentenza n. 12862 del 21.9.1999, CED Cass. n. 214889; Sez. VI, sentenza n. 13643 del 6.11.1998, CED Cass. n. 211964; Sez. V, sentenza n. 12756 del 22.10.1998, CED Cass. n. 211963).

Successivamente, Sez. III, sentenza n. 16022 del 5.3.2004, CED Cass. n. 228968, ha, in contrario avviso, affermato che ai fini della sospensione della prescrizione per le predette ragioni, non occorre che vi sia custodia cautelare in atto.

E' noto al collegio che Sez. I, sentenza n. 5950 del 21.1.2009, CED Cass. n. 243351 (peraltro sulla base di una motivazione priva di riferimenti alle pur presupposte disposizioni del codice di rito in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare) ha del tutto escluso la possibilità di sospendere i termini di prescrizione in pendenza dei termini per il deposito dei motivi, poiché si tratterebbe di una causa di sospensione facoltativa, non ex lege.

Questa affermazione non può, peraltro, essere condivisa, poiché l'art. 159, comma 1, c.p. prevede che <<il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione (...) dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge (...)>>: detta disposizione di legge va, nel caso di specie, necessariamente individuata nell'art. 304, comma 1, lett. C), c.p.p. (che riguarda la pendenza dei termini per la redazione dei motivi ex art. 544 c.p.p.), mentre soltanto la diversa ipotesi di sospensione di cui all'art. 304, comma 2, c.p.p. è facoltativa (comma 1: <<sono sospesi>>; comma 2: <<possono essere altresì sospesi>>).

Più recentemente, Sez. VI, sentenza n. 15477 del 2014, in motivazione (in diversa fattispecie, peraltro rientrando nell'ambito di cui all'art. 304, comma 2, c.p.p., e quindi di sospensione facoltativa: ma il dato è stato espressamente ritenuto in motivazione – f. 87 ss. – influente, e ciò sembra *a fortiori* rilevare anche in relazione all'ipotesi di cui all'art. 304, comma 1, lett. C), c.p.p.) ha affermato che <<La sospensione dei termini di custodia

cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.p., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso>>.

20.6.2. Ne deriva, a parere del collegio, che tra le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare imposte da una particolare disposizione di legge che sospendono, ex art. 159, comma 1, c.p.p., rientra anche la sospensione – peraltro obbligatoria, e non meramente facoltativa, ove a tale distinzione intenda attribuirsi rilievo – in pendenza del termine per il deposito dei motivi ex art. 544 c.p.p., nel caso di specie pari, nel complesso, a giorni 180 (essendo stato fissato, per il deposito delle sentenze di primo e secondo grado, ed in pendenza dell'assoggettamento del DI VINCENZO a misure cautelari detentive, il termine di giorni 90).

20.6.3. A detta sospensione deve aggiungersi quella intervenuta in questa fase, dal 16.5.2014 al 10.10.2014, in presenza di un rinvio chiesto dalla difesa, come da verbale dell'udienza 16.5.2014.

20.6.4. Ne consegue che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie, pari a sette anni e sei mesi, e decorrente dal 28.11.2006, tenuto conto delle predette sospensioni non è sicuramente decorso.

21. Il trattamento sanzionatorio.

Le doglianze nel complesso attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono a loro volta inammissibili perché assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte dei rilievi della Corte di appello – fondati su argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede -.

21.1. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può,

pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio – 1° febbraio 2011, CED Cass. n. 249163).

21.1.1. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, la reiterazione nel tempo delle perpetrate condotte estorsive, la non occasionalità dell'agire, la <<sapiente adozione dei più svariati stratagemmi fraudolentemente finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo criminoso>> e la non trascurabilità dei profitti conseguiti, elementi nel complesso ritenuti tali da rendere residuali ed insufficienti i profili di meritevolezza eventualmente ricollegabili al corretto comportamento processuale dell'imputato; analoghe considerazioni valgono necessariamente anche in relazione al reato di cui al capo C) (f. 66 s.).

21.2. E', inoltre, da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., sentenza n. 5519 del 21 aprile 1979, CED Cass. n. 142252). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo <<pena congrua>>, <<pena equa>> o <<congruo aumento>>, come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, sentenza n. 36245 del 26 giugno 2009, CED Cass. n. 245596).

21.2.1. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando i medesimi elementi innanzi indicati, tutti rilevanti, ex art. 133 c.p., ai fini della quantificazione della pena, peraltro commisurata, quanto alla pena base, al minimo edittale previsto dall'art 629 c.p. e congruamente aumentata per la continuazione c.d. "interna" (f. 67).

21.3. E' stata, infine, motivatamente esclusa la sussistenza di un disegno criminoso in ipotesi avvolgente tutte le accertate condotte delittuose *sub* A) e C) (f. 67 s.), ontologicamente distinte, e quindi all'evidenza non unificabili neanche in concorso formale.

22. Il rigetto, nel loro complesso, dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, udienza pubblica 10.10.2014

Il Componente estensore

Sergio Beltrani

Il Presidente

Matilde Cammino

